



Raccolta della giurisprudenza

Causa C-290/16

**Air Berlin plc & Co. Luftverkehrs KG
contro**

**Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale
Bundesverband eV**

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof)

«Rinvio pregiudiziale – Trasporto – Norme comuni per la prestazione di servizi aerei nell’Unione – Regolamento (CE) n. 1008/2008 – Disposizioni tariffarie – Articolo 22, paragrafo 1 – Articolo 23, paragrafo 1 – Informazioni richieste nella presentazione delle tariffe offerte al pubblico – Obbligo di indicare l’importo reale di tasse, diritti o supplementi – Libertà in materia di tariffe – Fatturazione di spese amministrative in caso di annullamento della prenotazione di un volo da parte del passeggero o di mancata presentazione all’imbarco – Tutela dei consumatori»

Massime – Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 6 luglio 2017

1. *Trasporti – Trasporti aerei – Norme comuni per la prestazione dei servizi aerei nell’Unione – Regolamento n. 1008/2008 – Fissazione delle tariffe – Informazioni richieste nella presentazione delle tariffe offerte ai passeggeri – Obbligo di indicare, separatamente rispetto a dette tariffe, l’importo reale dovuto dal pubblico a titolo di tasse, diritti o supplementi*

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1008/2008, art. 23, § 1, 3^a frase)

2. *Trasporti – Trasporti aerei – Norme comuni per la prestazione dei servizi aerei nell’Unione – Regolamento n. 1008/2008 – Fissazione delle tariffe – Libertà in materia di tariffe – Clausola contenuta nelle condizioni generali di vendita dei contratti di trasporto aereo che consente di fatturare spese amministrative a clienti che abbiano annullato la loro prenotazione o non si siano presentati a un volo – Normativa nazionale che traspone le disposizioni di diritto dell’Unione in materia di tutela dei consumatori che consentono di dichiarare nulla tale clausola – Ammissibilità*

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1008/2008, art. 22, § 1)

1. L’articolo 23, paragrafo 1, terzo periodo, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità va interpretato nel senso che, nel pubblicare le loro tariffe passeggeri, i vettori aerei devono precisare separatamente gli importi dovuti dai clienti per le tasse, i diritti aeroportuali nonché gli altri diritti, tasse e supplementi di cui all’articolo 23, paragrafo 1, terzo periodo, lettere da b) a d), di detto regolamento, e non possono, pertanto, includere, nemmeno parzialmente, tali elementi nella tariffa passeggeri, di cui all’articolo 23, paragrafo 1, terzo periodo, lettera a), del regolamento stesso.

Tale interpretazione è corroborata dall'esame degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui la disposizione in parola fa parte e del suo contesto. L'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 1008/2008 è inteso a garantire, segnatamente, l'informazione e la trasparenza dei prezzi dei servizi aerei in partenza da un aeroporto situato sul territorio di uno Stato membro e contribuisce, pertanto, a garantire la tutela del cliente che fa ricorso a tali servizi. Orbene, l'obiettivo di informazione e di trasparenza dei prezzi non sarebbe conseguito se l'articolo 23, paragrafo 1, terzo periodo, del regolamento n. 1008/2008 dovesse essere interpretato nel senso che esso offre ai vettori aerei la scelta tra includere le tasse, i diritti aeroportuali, gli altri diritti, tasse o supplementi nella tariffa aerea passeggeri oppure indicare separatamente tali voci.

Per di più, una diversa interpretazione dell'articolo 23, paragrafo 1, terzo periodo, del regolamento n. 1008/2008 sarebbe tale da privare detta disposizione di qualsivoglia effetto utile. Infatti, da una parte, un'inclusione parziale, nella tariffa passeggeri, delle voci di cui all'articolo 23, paragrafo 1, terzo periodo, lettere da b) a d), del regolamento n. 1008/2008 si risolverebbe nel precisare solo importi privi di legame con la realtà. D'altra parte, un'inclusione completa di tali elementi nella tariffa passeggeri produrrebbe quale conseguenza che l'importo indicato quale tariffa passeggeri potrebbe essere pari al prezzo finale da pagare. Orbene, l'obbligo di precisare il prezzo finale da pagare è già previsto dall'articolo 23, paragrafo 1, secondo periodo, di detto regolamento.

(v. punti 29-32, 36, dispositivo 1)

2. L'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento n. 1008/2008 va interpretato nel senso che non osta a che l'applicazione di una normativa nazionale che traspone la direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, possa risolversi nella dichiarazione di nullità di una clausola contenuta nelle condizioni generali di contratto che consente di fatturare spese amministrative forfetarie separate a clienti che non si siano presentati a un volo o abbiano annullato la loro prenotazione.

Si tratta, pertanto, di una direttiva generale di tutela dei consumatori, intesa a trovare applicazione in tutti i settori di attività economica. In tale contesto, la non applicabilità di detta direttiva nel settore dei servizi aerei disciplinato dal regolamento n. 1008/2008 potrebbe essere ammessa solo a condizione di essere chiaramente prevista dalle disposizioni di detto regolamento. Orbene, né il tenore dell'articolo 22 di detto regolamento n. 1008/2008, relativo alla libertà in materia di tariffe, né quello delle altre disposizioni dello stesso regolamento consentono di trarre una siffatta conclusione, anche se la direttiva 93/13 era già in vigore alla data di adozione del regolamento medesimo.

Né si può dedurre dall'obiettivo perseguito dall'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento n. 1008/2008 che i contratti di trasporto aereo non siano assoggettati al rispetto delle regole generali che tutelano il consumatore contro le clausole abusive. In tal senso, il regolamento (CEE) n. 2409/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sulle tariffe aeree per il trasporto di passeggeri e di merci (GU 1992, L 240, pag. 15), abrogato dal regolamento n. 1008/2008, indicava al suo quinto considerando che occorreva «completare la liberalizzazione delle tariffe con adeguate garanzie atte a tutelare gli interessi degli utenti e dell'industria».

La sentenza del 18 settembre 2014, *Vueling Airlines* (C 487/12, EU:C:2014:2232), non può portare a una diversa conclusione. In tale sentenza, la Corte ha statuito che l'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento n. 1008/2008 osta a una normativa, come quella oggetto di tale procedimento, che obblighi i vettori aerei a trasportare, in tutte le circostanze, i bagagli registrati dal passeggero senza che possa essere richiesto alcun supplemento di prezzo per detto trasporto. Di contro, la Corte non ha affatto affermato che la libertà relativa alle tariffe osti, in termini generali, all'applicazione di qualsiasi regola di tutela dei consumatori

Pertanto, non è possibile dedurre da tale sentenza che l'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento n. 1008/2008 osti all'applicazione di una normativa nazionale che traspone le disposizioni di diritto dell'Unione in materia di tutela dei consumatori, come quelle di cui alla direttiva 93/13.

Risulta dalle suesposte considerazioni che la libertà in materia di tariffe dei servizi aerei all'interno dell'Unione, sancita dall'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento n. 1008/2008, non può impedire l'applicazione di una siffatta normativa nazionale alle clausole dei contratti di trasporto aereo. Una risposta in senso contrario si risolverebbe nel privare i consumatori dei diritti che ad essi spettano in forza della direttiva 93/13 nel settore della fissazione delle tariffe dei servizi aerei e nel consentire che i vettori aerei possano, in assenza di qualsivoglia controllo, includere nei contratti conclusi con i passeggeri clausole abusive relative alla fissazione delle tariffe.

(v. punti 44-52, dispositivo 2)